CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente

Dott.ssa Elisabetta Midena Consigliere - Relatrice

Dott.ssa Antonella Romanelli Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

RILEVATO che l'articolo 5 comma 3 del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti la funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo, con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, con la quale le Sezioni medesime hanno fornito una pronuncia di orientamento generale con riferimento,

in particolare, al riparto della competenza territoriale tra le Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e all'oggetto della nuova tipologia di controllo;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Miglionico n.23 del 29.10.2025 avente ad oggetto "*Attivazione comunità energetica rinnovabile comunale – adesione a Comunità energetica "Green community" Società cooperativa*, trasmessa via pec dal Comune di Miglionico in data 6.11.2025 unitamente ad allegati (Atto Costitutivo, Statuto e "Regolamento interno Green Community"; documento di presentazione della Società; Relazione avente ad oggetto "*Acquisto di partecipazioni nella Società Green Community - Società cooperativa - Impresa sociale – ETS" motivazioni analitiche ex articolo 5 del d.lgs. 175/2016")*;

VISTA la nota del Comune di Miglionico a firma del Sindaco, acquisita al n. prot. 2180 di questa Sezione in data 10.11.2025, con cui è stato chiesto il parere della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, sulla citata deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 29.10.2025;

VISTA l'ordinanza n. 24 del 18.12.2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha convocato la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Midena

FATTO

1 Il Consiglio Comunale di Miglionico (MT), con delibera n. 23 del 29 ottobre 2025, ha deciso di aderire, procedendo alla sottoscrizione di una quota associativa del valore di €25,00, alla Comunità energetica "Green community" - Società cooperativa – Impresa sociale ETS".

Il Comune, con pec in data 6.11.2025, ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione del Consiglio comunale di Miglionico n.23 del 29.10.2025 avente ad oggetto "*Attivazione comunità energetica rinnovabile comunale – adesione a Comunità energetica "Green community" Società cooperativa*, unitamente ad alcuni allegati (Atto Costitutivo, Statuto e "Regolamento interno Green Community"; documento di presentazione della Società; Relazione avente ad oggetto "*Acquisto di partecipazioni nella Società Green Community - Società cooperativa - Impresa sociale – ETS" motivazioni analitiche ex articolo 5 del d.lgs. 175/2016").*

Con successiva nota, acquisita al n. prot. 2180 in data 10.11.2025, il Sindaco ha sottoposto a questa Sezione la delibera per il prescritto parere ex art. 5 e ss. del d.lgs. 175/2026 e ss.mm..

Il preambolo dell'atto richiama la legge regionale della Basilicata n. 12 del 16/06/2022 con cui sono stati previsti gli "*Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili*". Con DGR n. 775 del 2023, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico relativo alla "*Concessione di contributi a favore dei comuni locali lucani per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili"* e con provvedimento DD. 23 BE.2024/D.00899 del 09/07/2024 è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari, tra cui

rientra il Comune di Miglionico che ha ottenuto un finanziamento per l'importo complessivo di €9.000,00 (iva ed oneri compresi come per legge).

Il finanziamento concesso riguarda spese propedeutiche e funzionali alla costituzione di un soggetto giuridico per la gestione e la valorizzazione di una comunità energetica rinnovabile. Dalla delibera all'esame della Corte, risulta che, con determinazione RGC numero 991/2024, N° Det.Set 277/2024 del 12.12.2024, è stata affidata alla Società cooperativa COING l'animazione territoriale e il supporto per la costituzione di una comunità energetica promossa dall'amministrazione comunale di Miglionico. Sempre nel preambolo dell'atto, il Comune evidenzia che, a seguito del percorso di animazione territoriale, in data 14/02/2025 è stata costituita presso il Castello del Malconsiglio di Miglionico, con atto pubblico repertorio numero 14.972 Raccolta 10.093, registrato a Potenza il 17/02/2025 al n. 616, la Società Cooperativa, con la denominazione "Green Community - Società cooperativa - Impresa sociale – ETS", con sede a Miglionico alla via Trinità numero 24.

La Società suddetta, con nota prot. n.5802 del 2025, ha trasmesso al Comune i seguenti documenti: l'Atto costitutivo e lo Statuto, una relazione inerente alle motivazioni analitiche dell'investimento, un documento di presentazione della società e dei "*relativi ruoli*" del soggetto aggregatore, il Regolamento soci della Comunità energetica.

Sulla scorta di tali premesse e considerato che la Società in questione possiede i requisiti richiesti dal GSE, il Consiglio comunale ha deliberato di aderire a detta Società, procedendo all'acquisizione di una quota associativa del valore di €25,00, individuando la stessa per "*l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile per il Comune di Miglionico*"; di approvare, di conseguenza, la documentazione sopra elencata inviata dalla Società, "*costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento*"; di demandare al Responsabile di Area tecnica "l'*adozione degli adempimenti necessari al fine di attivare la comunità energetica rinnovabile (CER) e di aderire*" alla Società predetta per la successiva sottoscrizione, da parte del sindaco pro-tempore, di una quota associativa del valore di € 25,00; di trasmettere, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., a cura del Responsabile del settore comunale competente, *l'atto deliberativo di adesione alla* Autorità garante della concorrenza e del mercato (aggiunto in quanto mancante nell'atto deliberativo) *e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Basilicata che deve deliberare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del sopra richiamato articolo 5*; di riservarsi, sulla base dei pareri delle Autorità sopraindicate, ogni eventuale successiva valutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di acquisto.

L'Ente ha trasmesso a questa Sezione, oltre alla delibera n.23 del 29.10.2025, l'Atto Costitutivo, lo Statuto, il "*Regolamento interno Green Community*" (privo di sottoscrizioni), una brochure di presentazione della Società e una Relazione, a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale,

avente ad oggetto: "*Acquisto di partecipazioni nella Società Green Community - Società cooperativa - Impresa sociale – ETS" motivazioni analitiche ex articolo 5 del d.lgs. 175/2016"* che integra, *per relationem*, la motivazione della delibera consiliare. In data 16.12.2025, il Comune ha inviato, via mail, il parere dell'organo di revisione del Comune sulla delibera, Verbale n.31 del 06/10/2025. La Sezione ha acquisito dal sito istituzionale della Regione, la citata legge regionale della Basilicata n. 12 del 16/06/2022 e i menzionati provvedimenti regionali, DGR n. 775 del 2023 e DD. 23 BE.2024/D.00899 del 09/07/2024.

DIRITTO

2. In base al richiamato art. 5 TUSP, novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 118/2022, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità degli stessi a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

In punto di riparto di competenza territoriale tra le Sezioni di controllo, l'art. 5 TUSP prevede che per gli atti delle Regioni e degli Enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti delle nuove attribuzioni intestate alla Corte dei conti, la novella normativa prevede che la Corte deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (art. 5 c. 4). Va data, altresì, opportuna evidenza che la Segreteria della Sezione competente deve trasmettere il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione interessata la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.

2.1 Le modifiche che hanno interessato l'art. 5 del TUSP si inseriscono nel solco del processo di riforma in materia di società a partecipazione pubblica, di cui costituiscono uno sviluppo, volto a ridimensionare il ricorso, divenuto nel tempo sempre più ricorrente, da parte delle pubbliche amministrazioni al modello organizzativo societario per lo svolgimento di attività a connotazione

pubblicistica o per finalità istituzionali, nell'ottica della salvaguardia della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica in ossequio al principio costituzionale del buon andamento e sana gestione finanziaria.

In estrema sintesi, è sufficiente rilevare che, in tale prospettiva, la logica normativa del TUSP risiede nel rafforzamento dell'iter procedurale della scelta, in particolare, attraverso la valorizzazione del compendio argomentativo e motivazionale sia in ordine alla sussistenza dei vincoli di scopo e di attività, sia in ordine alla conformità della dinamica societaria a criteri di economicità, convenienza e sostenibilità finanziaria.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/QMIG/2022) che ne ha individuato la *ratio* nell'esigenza di "*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto dispositivo della partecipazione, sottoponendolo all'esame della Corte dei conti prima dell'attuazione, proprio per intercettare tempestivamente eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

La su citata pronuncia nomofilattica ha qualificato la nuova funzione intestata alla Corte dei conti come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*" e, proprio perché postula l'espletamento di un'attività e di un potere peculiare, essa non può che essere di stretta interpretazione e applicazione entro i limiti del perimetro legislativamente definito.

Nel rinviare a quanto già detto sopra in relazione ai tempi e agli esiti del controllo, quanto al contenuto, è opportuno precisare che l'oggetto dell'esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato ricade nell'ambito di applicazione del TUSP e sia qualificabile come organismo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l, del d.lgs. n. 175/2016.

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo:

- alla riconduzione della partecipazione ad una fra le tipologie previste;
- alla compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;

- alla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- al rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- all'osservanza della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il rispetto di detti parametri deve essere rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita (cfr. del. SRC Lombardia n.22/2025/PASP).

Siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche mentre l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

2.2 Volendo fornire una sintetica premessa, propedeutica all'esame del caso di specie, sulle caratteristiche generali del nuovo modello di controllo intestato alla Corte dei conti, giova richiamare le principali considerazioni espresse nella già citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sullo scrutinio che la Corte è chiamata ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 TUSP, ferma restando l'esigenza, come sottolineato dalle stesse Sezioni riunite, che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame.

Nel quadro di un esame di largo spettro, il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile. Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'Amministrazione, bensì volto a "*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*".

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni Riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, quello oggettivo, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, la citata pronuncia nomofilattica fa riferimento alla giurisprudenza civilistica consolidata che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale,

"*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)*" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250). La valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Corte conti sez. controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

Per quanto concerne la verifica assegnata alla Corte, la più volte citata deliberazione nomofilattica rileva, in particolare, sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario, che la medesima ha ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Come indicato dalle SSRR "*la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione. Lo strumento del Business Plan (di seguito anche BP) è stato da tempo recepito dal legislatore, soprattutto nel settore delle agevolazioni all'impresa.*

Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire (omissis).

In questo senso lo scrutinio postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria

dell'operazione sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Sotto il secondo profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la valutazione dovrà, invece, avere riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente. L'esame della Corte dei conti è diretto alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'amministrazione procedente e al rispetto dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica, dando conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

2.3 Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario. Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite la valutazione di tale profilo implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In sintesi, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario sotto il profilo della redditività e di vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy.

Inoltre, come si evince dallo stesso art. 5, c. 1, del TUSP, la motivazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi*" (cfr. SSRR del.16/QMIG/2022 cit).

Importante risulta anche il contributo derivante dall'attività di controllo svolta in merito dall'organo di revisione proprio in ragione dell'apporto positivo che potrà essere assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica di cui sono portatori i componenti dell'organo di revisione.

3. Breve quadro normativo in tema di Comunità energetiche rinnovabili

Preliminarmente, va osservato che la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche rinnovabili (di seguito anche "CER") può comportare un valore aggiunto in termini di

diffusione di tali fonti di produzione, di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

La tematica delle comunità energetiche rinnovabili è stata oggetto di plurimi interventi normativi e, tra questi, l'art. 42 – bis del decreto-legge n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020, richiamato nel preambolo della delibera in esame, di parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001.

L'altra principale disposizione di riferimento, attuativa della Direttiva UE 2018/2001 è l'art. 31 del D.lgs. 199/2021, nel testo modificato dalla L. 60 del 24 aprile 2025, che ha codificato il principio secondo cui l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

In sintesi, la normativa di settore configura la Comunità energetica come un soggetto giuridico: a) autonomo rispetto ai propri partecipanti (persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali etc.); b) teso a fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Occorre, inoltre, evidenziare che la legge regionale della Basilicata n. 12 del 16 giugno 2022, "*Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili*", come modificata dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale. A tal proposito, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) anche mediante "*il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti di potenza non superiore a 1 MW*" (art. 5 c. 1 lett. a).

Secondo quanto previsto dalla legge Regionale della Basilicata, "*alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima* (art. 4).

A fronte di una normazione improntata al massimo incentivo alla diffusione della CER, è consolidato l'orientamento secondo cui le finalità meritorie cui le CER sono volte non possono, tuttavia, ritenersi da sole idonee a suffragare le ragioni relative alla costituzione o alla partecipazione da parte di un Comune ad una società cooperativa costituita a tal fine e nessuna norma esonera

l'Amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato richiesto dall'art. 5, c. 1, TUSP (Cfr. del. SRC Lombardia n.217/2025/PASP)

4. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del TUSP

Sulla scorta dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va esaminato l'atto trasmesso dal Comune di Miglionico, sotto il profilo del rispetto delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, rispetto ai vincoli sia normativi e finalistici che economico-finanziari.

Prima di scrutinare il provvedimento pervenuto al controllo in conformità ai parametri e criteri normativamente previsti, occorre premettere che nell'atto deliberativo e nell'allegata Relazione del comune di Miglionico, risultano numerose imprecisioni e/o refusi, indici di una scarsa attenzione e superficialità nella predisposizione completa e corretta della documentazione trasmessa. A volte, i riferimenti allo Statuto della Società Green Community, oltre a non essere corretti, si riferiscono a previsione normative del tutto assenti nello Statuto (ci si riferisce, ad esempio, alla menzione dell'art. 6 "Domanda di ammissione" o al riferimento agli art.32 e 27 dello Statuto all'interno del paragrafo della relazione sull'individuazione e analisi del tipo di modulo societario prescelto). A volte, l'Ente, invece di citare la società Cooperativa Green Community, menziona altra società, Part -Energy. Inoltre, non è chiaro quale sia la qualifica di socio che l'Ente intende assumere. Posto che in base allo Statuto e al Regolamento, tralasciando i soci finanziatori, vi sono i soci cooperatori che possono essere soci produttori o consumatori (con la possibilità di cumulare le qualifiche), nella Relazione Tecnica si afferma che il comune "*presenta il profilo di produttore*" (all'interno del paragrafo sull'analisi della sostenibilità finanziaria oggettiva) mentre viene definito "*Socio utente*", qualifica non specificamente indicata nello Statuto, proprio poche righe dopo, all'interno del paragrafo sulla "*Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa*". Tale aspetto non emerge neanche nella delibera consiliare.

Quanto sopra si riflette in termini non positivi sull'attendibilità e sull'adeguatezza del complesso motivazionale a supporto della decisione dell'Ente sottoposta al vaglio della Corte.

4.1 ***Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo***

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo ("*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali*"), le Sezioni regionali di controllo ("*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*") e la Sezione controllo Enti ("*per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958*").

Considerato che il Comune di Miglionico è un Comune della provincia di Matera, rientra tra "*gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*", per i quali ha competenza questa Sezione ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP.

4.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, 5 e 7 e 8 del TUSP)

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Il successivo art. 5, c. 3, TUSP individua le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti: deve trattarsi di atti deliberativi per la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e per l'"acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche.

La delibera in esame, preordinata all'acquisizione di una quota societaria in una Società Cooperativa – Impresa Sociale ETS Spa è conforme al dettato normativo.

La società è, infatti, costituita in forma di società cooperativa Impresa sociale ETS e rientra nelle tipologie societarie ammesse, ai sensi dell'art.3 del TUSP. L'atto deliberativo è stato adottato con delibera del Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 7 c. 1 lett. c) e 8 del TUSP.

4.3 Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ex artt. 5, comma 2, T.U.S.P.

Va ricordato che l'art. 5, comma 2, T.U.S.P. (secondo periodo) recita: "*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

La previsione appare in linea con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le *best practices* europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di "confronto", dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale.

La modalità attraverso la quale deve avvenire la consultazione pubblica è rimessa all'autonomia organizzativa e regolamentare dell'ente locale.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare come "*oggetto dell'adempimento normativo non sia la conoscibilità da parte della cittadinanza del progetto di costituzione di una comunità energetica sul territorio comunale, quanto l'espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore ossia lo schema di atto deliberativo*" (cfr. SRC Campania, del. 144/2024/PASP).

Dall'analisi della delibera consiliare e della documentazione trasmessa, non risulta che il comune abbia proceduto alla sottoposizione dello schema di atto deliberativo alla consultazione pubblica, in violazione dell'art. 5 c. 2 del TUSP. Nella delibera si dà atto solamente che si provvederà alla pubblicazione, ex post, della delibera in AT ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nell'albo pretorio on line del Comune.

4.4. ***Onere di motivazione analitica sulle finalità istituzionali ex art. 4 e 5 del TUSP***

Il Collegio è tenuto a verificare la compatibilità della delibera con le finalità istituzionali dell'ente e la relativa motivazione, secondo quanto previsto dagli art.4 e 5 del TUSP.

L'art. 4 del TUSP prevede, al c.1, che "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*". Al c. 2, si elencano le sole attività che le amministrazioni possono svolgere per il tramite di società costituite o partecipate nei limiti di cui al c.1 Il c. 7 del ridetto articolo dispone che " *sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

Sostanzialmente, le partecipazioni dirette e indirette in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, a un doppio vincolo:

- generale di scopo, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- di attività, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad un'amministrazione pubblica (art. 4 c. 7 TUSP).

La verifica delle finalità istituzionali perseguite si concentra sull'oggetto statutario.

Dalla lettura dello Statuto, all'art. 3 ("Scopi") risulta che la Società cooperativa Green community, "*in quanto CER ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci e alle aree locali in cui la medesima opera e non quella di realizzare profitti finanziari*"; "*in quanto impresa sociale, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; in quanto ente mutualistico, persegue lo scopo mutualistico, offrendo ai soci cooperatori beni e/o servizi che sono oggetto dei relativi scambi mutualistici*".

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Società si prefigge di esercitare in via principale attività di interesse generale elencate nell'art. 4 dello statuto ("Oggetto sociale"). Innanzitutto, sono indicati,

al c. 1 lettera a) "*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla produzione e all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo numero 199 del 2021*".

Segue poi, al c. 2 dell'art. 4, la specificazione delle attività incluse in quelle elencate nella lettera a). Si tratta di una serie cospicua di attività, tutte centrate sia sul ruolo della CER per la produzione, consumo, vendita di energia rinnovabile, sia come soggetto responsabile del reparto dell'energia condivisa e referente del GSE circa il servizio per l'autoconsumo diffuso e circa tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e costituite dalla cooperativa.

Si osserva ancora che, all'art. 4 c. 1 dello Statuto, sono elencate anche altre attività che rientrano nell'oggetto sociale della Società cooperativa Green Community (tra cui, in sintesi, educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2023; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggi;, formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale).

Nel Regolamento interno Green Community, all'art. 2.2. , l' "Oggetto sociale", è declinato solo facendo riferimento allo svolgimento di attività connesse, in sintesi: all'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile (lett.a)), alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (lett.b)), all'accesso ai mercati dell'energia elettrica (lett.c)), alla fornitura di servizi nel settore energetico (lett.d)), alla promozione e realizzazione di opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile (lett. e)), all'educazione e alla promozione dell'uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia e a campagne informative sull'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Il Collegio osserva che la prevalenza delle attività della Società Green Economy è coerente con le finalità istituzionali di un ente locale, pur rilevando che alcune delle attività enumerate nel citato art. 4 "Oggetto sociale" dello Statuto della Società (in particolare, la formazione universitaria e post-universitaria) non rientrano in dette finalità istituzionali.

In ordine all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali (che deve essere individuata sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad

altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della mission istituzionale), la documentazione fornita contiene, come si specificherà meglio nel prosieguo, una motivazione, invero concisa, in ordine all'opzione percorsa tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio.

Va in proposito osservato che, come si evince dalla normativa richiamata in precedenza, per la Comunità energetica rinnovabile sussiste un principio di "libertà della forma", coniato dalla legislazione europea e da quella nazionale, potendo potenzialmente assumere qualsiasi "veste giuridica", purché abbia il carattere dell'autonomia (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2011), o altra "tipologia" tra quelle consentite dall'art. 3, comma 1, TUSP.

Quanto alla specifica motivazione, nella delibera l'amministrazione afferma che "*l'acquisizione, ai sensi del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. di n.1 quota societaria e l'adesione dell'Ente a Part Energy,* (sottolineato aggiunto) *condividendone statuto sociale e regolamento dei soci, permetterà al Comune di Miglionico un servizio che porti al comune e alla sua popolazione benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta, contribuendo a mitigare la povertà energetica grazie alla riduzione della spesa energetica tutelando così anche i consumatori più vulnerabili*" e che aderire alla comunità Energetica GREEN COMUNITY – SOCIETA' COOPERATIVA – ETS è "*conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente*" "*per l'attivazione sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili – Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) per i comune di Miglionico*".

Nella Relazione allegata, il comune aggiunge che "*l'acquisizione della quota consente all'amministrazione comunale di partecipare alla società cooperativa che opera come soggetto aggregatore e sviluppatore di comunità energetiche; la condivisione dello statuto e del regolamento societario di Green Community consente di fruire dei relativi servizi riguardanti, tra l'altro, la generazione, distribuzione consumo, aggregazione e stoccaggio dell'energia, lo scambio dell'energia rinnovabile prodotta all'interno della comunità, lo sviluppo di comunità energetiche curando anche la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche; l'implementazione di una CER locale rappresenta un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e può apportare vantaggi alla comunità locale anche sociali (omissis) ed economici (omissis); la partecipazione del comune rappresenta fattore strumentale in funzione di stimolo e di promozione nella comunità della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in aderenza allo spirito associativo, proprio della direttiva comunitaria*".

In disparte il richiamo nella delibera ad altra società, Part Energy e non a Green economy, tenuto conto che la produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica e che il Comune assume come

necessaria la partecipazione alla Società per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, si ritiene che non vi siano motivi ostativi sotto il profilo in esame.

4.5 Onere di motivazione analitica in ordine alla sostenibilità finanziaria

Passando all'esame della motivazione sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, va ricordato che le Sezioni riunite in sede di controllo, sin dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno osservato che il concetto di sostenibilità finanziaria deve essere valutato sotto il duplice aspetto, oggettivo e soggettivo, entrambi ugualmente, e distintamente, rilevanti

Sotto il profilo soggettivo, l'analisi è tesa a ponderare gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

In proposito, il Comune, nella Relazione allegata, afferma di non rilevare oneri di tipo indiretto derivanti dall'acquisizione della partecipazione. Per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società, è prevista la spesa di 25,00 euro a titolo di quota associativa *una tantum* che "*sarà debitamente inserita in apposito capitolo del bilancio previsionale per l'anno 2025. La quota di adesione rimane la medesima per ogni cittadino impresa del Comune di Miglionico che aderirà*".

La "*proposta formulata* (così nella Relazione) *prevede la seguente distribuzione dell'incentivo erogato dal GSE, così come previsto dal Regolamento della CER:*

- per una quota pari al 55% ai soli consumatori di energia elettrica diversi dalle PMI, (Art. 4.1, lett.A), secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione

- per una quota del 45% così distinta:

per il 40 % ai Produttori ed ai Prosumer (Persona Giuridica e persona fisica) proprietari di impianto di cui alla categoria ex 4.1 lett. B e C., in proporzione all'energia effettivamente immessa per la condivisione;

per il 5% (OPPURE PER LA QUOTA DETERMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO), alla stessa cooperativa come costo di gestione e per l'ammortamento degli impianti in proprietà;

La quota percentuale del 5% afferente alla società, così come da ultimo citata rappresenta pertanto i costi indiretti, a fronte del lavoro condotto del soggetto aggregatore della Comunità energetica (le cui funzioni sono state sufficientemente dispiegate negli atti forniti) e per l'ottenimento degli incentivi con il GSE."

Nel prosieguo, l'Ente fa presente che "*ai sensi del decreto MASE 414/23 e regole operative GSE CACER TIAD può essere costituito un Fondo per finalità sociali avanti ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione. La destinazione dei fondi è espressa dalla maggioranza dei soci della comunità energetica rinnovabile di riferimento. Le finalità di utilizzo di questi fondi a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere opere pubbliche oppure iniziative di informazione formazione promozione in materia ambientali oppure iniziative riguardanti la lotta alla povertà energetica*".

La Sezione osserva che, pur considerando la ridotta entità finanziaria della quota che l'Ente intende sottoscrivere, il Comune si limita, sostanzialmente, solo a riprodurre il contenuto di una norma del Regolamento interno, non offrendo effettivamente alcuna valutazione, né motivazione, sulla sostenibilità prospettica dell'intervento alla luce del bilancio dell'Ente, nei termini richiesti dalla citata pronuncia delle SSRR della Corte dei conti. Si ricorda che la motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o basate esclusivamente sulla ripetizione del dato legale non consentendo "*di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge*" (vedi sopra paragrafo 2.1).

Si evidenzia poi, che, in una prospettiva più ampia, dagli elementi istruttori disponibili non è dato escludere né effetti finanziari indiretti, dovuti alle numerose attività che la società può svolgere sulla base dell'oggetto sociale (cfr. art. 4 dello Statuto); né effetti finanziari diretti, in relazione ai "*corrispettivi annuali che i soci sono tenuti a pagare per i servizi offerti anche in relazione allo scambio mutualistico*" previsti dall'art. 4.4. del Regolamento interno. Questi ultimi, in particolare, non sono stati considerati nella valutazione e motivazione della sostenibilità finanziaria soggettiva da parte del Comune.

In ragione delle precedenti considerazioni, e pur nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, si ritiene che l'onere motivazionale su questo punto non sia compiutamente adempiuto.

Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva, si ricorda che, alla luce della giurisprudenza delle SSRR di questa Corte, essa deve involgere la valutazione della capacità della Società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Va richiamata la necessità che l'atto deliberativo, anche solo di acquisizione di partecipazioni, sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende proseguire o avviare.

Il Comune, nella Relazione allegata, intenderebbe "fornire", per adempiere all'obbligo di motivazione analitico, un "*quadro economico/finanziario prospettico della società cui si intende partecipare*". Tuttavia, l'Ente si limita a riferire che la cooperativa è a responsabilità limitata e che i costi sono "*contenuti* (in quanto) *dovuti più che altro ai costi diretti per la gestione amministrativa, non avendo la cooperativa necessità di approvvigionarsi di materie prime e macchinari, fatti salvi i costi per software e hardware.*

Fermo restando i benefici dal punto di vista ambientale, economico (per Tutti i componenti della CER) e sociale, si cercherà di esplicitare la convenienza economica dell'entrata nella CER con particolare riguardo alla situazione del solo Comune di Miglionico, consumatore di energia, con partico (?) *rientrabile (*così nella

relazione*) nella CER nel rispetto dei termini previsti dal Decreto CACER (23 gennaio 2024) sempre dal punto di vista dei benefici economico finanziari da parte dell'ente. All'uopo si specifica quanto segue:*
Il Comune di Miglionico nella fase iniziale della CER presenta il profilo di produttore con la messa a sistema di un impegno impianto di circa 50 KW."

La Sezione osserva che il Comune, oltre a non indicare dati di tipo economico e finanziario della Società, organizza la propria motivazione con mere affermazioni relative unicamente al livello contenuto dei costi, affermazioni che, peraltro, sembrano avulse e non coerenti rispetto alla complessità e alla numerosità delle attività che la Società può realizzare, anche avendo riguardo a quanto previsto nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto e all'art. 2.2. del Regolamento interno. Inoltre, appare inconferente - oltre che errato in quanto la società Green economy è una società cooperativa S.p.A., - il riferimento alla "*forma cooperativa a responsabilità limitata*" che semmai potrebbe meglio riferirsi ai criteri di scelta del tipo societario. Così come oscuro e non sviluppato risulta il riferimento "*alla messa a sistema di un impianto di circa 50KW da parte del Comune*" che potrebbe meglio ricondursi, se adeguatamente integrato, alle motivazioni sulla convenienza economica.

La Sezione ha anche valutato il parere dell'Organo di revisione del Comune, Verbale n.31 del 06/10/2025, che, tuttavia, si limita solo a riprodurre alcune parti della delibera consiliare.

Complessivamente, con riguardo al profilo in esame, la motivazione risulta priva di compiutezza e di coerenza logica; la stessa, pertanto, risulta, sul punto, carente.

4.6 Motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP prevede un onere di motivazione in ordine alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, in ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, la motivazione deve dar conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Con riferimento ai suddetti requisiti, dall'esame della documentazione istruttoria emergono elementi giustificativi, invero stringati, in ordine alla soluzione organizzativa prescelta che va, comunque, valutata all'interno del particolare quadro normativo innanzi richiamato.

Il Comune, nella Relazione, si limita ad indicare che "*l'analisi del profilo dell'infungibilità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi evidenzia che tale scelta è dovuta all'impossibilità del comune di realizzare e gestire in forma diretta una comunità energetica sia per mancanza di risorse e di uffici comunali dedicati, sia per mancanza, all'interno della propria struttura organizzativa, delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla particolare innovatività nonché dalla evoluzione in corso della normativa nazionale settoriale e di regolazione, in materia di Comunità energetiche rinnovabili*".

Per quanto attiene alla scelta del modello societario, l'amministrazione ritiene che la "*società cooperativa a responsabilità limitata*" "*appare la più conforme ad assicurare la qualità di soggetto giuridico autonomo rispetto ai propri partecipanti e in particolare idoneo a garantire il cosiddetto principio delle porte aperte*", in coerenza con la normativa di settore sulle CER.

La scelta della società cooperativa Green Economy sembrerebbe perciò del tutto conseguente all'attività di animazione territoriale promossa dal Comune di Miglionico, per la quale l'Ente ha avuto un finanziamento regionale di €9000, volta alla costituzione di una CER.

Con riferimento, poi, all'alternativo modello gestionale del i*n house providing,* il comune afferma che "*la partecipazione necessariamente, aperta pubbliche e privata, non appare compatibile"* con detto modello.

A supporto, il Comune richiama la deliberazione della SRC Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 18 maggio 2023.

Innanzitutto, si rileva che l'Ente riferisce della scelta di una società cooperativa a responsabilità limitata, mentre la Società cooperativa Green Economy è una Spa.

In ogni caso, qualche perplessità in termini di adeguatezza della motivazione, genera l'affermazione, nella Relazione allegata, a proposito della scelta del modello societario, laddove si specifica che "*sempre in riferimento al D. Lgs n. 175/2016, si può verificare dall'analisi dello Statuto che, nonostante l'ente acquisisca in questa fase iniziale una sola quota pari a Euro 25,00, è in ogni caso garantita al Comune la capacità concreta di intervenire effettivamente sulle decisioni della società cooperativa, e quindi di realizzare una reale influenza per il conseguimento del c.d. "fine pubblico", in presenza di interessi potenzialmente contrastanti (Corte cost., sentenza n. 201/2022); infatti l'art. 32 dello Statuto dispone che " ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione…", previsione quindi che impedisce sbilanciamenti soprattutto con riferimento all'approvazione degli atti fondamentali di competenza dell'assemblea di cui all'articolo 27 dello Statuto*". Stesso concetto l'Ente esprime poche righe più sotto (al paragrafo sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità), laddove afferma che il Comune ha la possibilità di condizionare le decisioni della società "*con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti*".

La Sezione osserva, innanzitutto, che sono errati i riferimenti agli art. 27 e 32 dello Statuto della Società che hanno contenuto diverso da quanto riferito e che attengono, il primo, alla "convocazione" del Consiglio di amministrazione e il secondo, l'art. 32, alla "composizione"

dell'Organo di controllo. In secondo luogo, che non è dato riscontrare nello Statuto una previsione secondo la quale "*ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione*", anche se il principio si può desumere dalla disciplina sulle società cooperative per i soci "cooperatori" persone fisiche, e, in particolare, dall'art. 2538 del Codice civile, cc. 1 e 2.[1].

In terzo luogo, non è sviluppata in alcun modo la motivazione secondo la quale l'Ente manterrebbe "*la capacità di influire effettivamente per il conseguimento del c.d. "fine pubblico"*. Sul punto, si osserva come la titolarità di una partecipazione pulviscolare sia stata ritenuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in linea teorica, ammissibile (Corte cost., sentenza n. 201/2022); "*ciò, però, impone di motivare in modo ancora più rigoroso la determinazione assunta, in quanto l'esiguità della partecipazione è inidonea a consentire al Comune di incidere effettivamente sulle decisioni della società, cioè di realizzare una reale influenza per il conseguimento del c.d. fine pubblico, in presenza di interessi potenzialmente contrastanti*" (cfr. SRC Toscana del. n. 77/2023/PASP)

Tale motivazione andrebbe approfondita in relazione alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento interno della Green Community. In particolare, nello Statuto, all'art. 5, sono indicate due tipologie di soci: i soci cooperatori e i soci finanziatori.

I soci cooperatori possono essere soci produttori o soci consumatori, con la possibilità di cumulo delle due qualifiche. All'art. 18 è disciplinato il sistema di "*intervento e voto*" in cui vi è, però, una diversa modulazione del diritto al voto fra i soci cooperatori e i soci finanziatori, potendo spettare a questi ultimi più di un voto in relazione al valore delle azioni di finanziamento possedute, e "s*alvo diversa previsione nel relativo regolamento di emissione"*. Pertanto, si ribadisce, anche tale aspetto meriterebbe una migliore puntualizzazione in termini di compiuta motivazione.

In merito ai profili di efficienza, efficacia ed economicità, l'Ente rappresenta nella Relazione che la sottoscrizione della quota sociale della Società Green Community "*è efficiente, in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione (investimento finanziario minimo),perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile; efficace, in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato e i benefici ambientali sociali ed economici elencati (*anche nella delibera*); economica, in quanto permette all'amministrazione di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato ossia quello dell'attivazione della comunità energetica mediante l'affidamento del ruolo di soggetto aggregatore territoriale alla società esterna*".

[1] *Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.*

Il comune aggiunge che "*l'operazione societaria oggetto della delibera rappresenta l'avvio di un percorso e di un progetto più ampio e di lungo periodo che, tenendo conto delle possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, in particolare beneficiando dei contributi PNRR fino al 40% del costo dell'intervento riservati ai comuni con meno di 5000 abitanti connettendoli alla rete della CER e diventando così socio produttore con i relativi vantaggi in termini di autoconsumo e di tariffa incentivante. Non trascurabile, in tal caso, sarebbe la possibilità di avvalersi del supporto tecnico del soggetto aggregatore che si tradurrebbe in un risparmio per il comune - troverà declinazione futura in un programma di investimenti della Cooperativa diretto all'installazione di impianti fotovoltaici sul territorio di cui, quindi, l'acquisto di una quota azionaria rappresenta lo stato attuale un primo passo di sviluppo di una comunità energetica*".

La Sezione rileva che la motivazione è generica e non risulta suffragata da dati economico-finanziari. Pur tuttavia, considerato il minimo impegno economico, almeno allo stato attuale, necessario per l'adesione alla Società, si ritiene che l'onere motivazionale sul punto sia sufficiente.

4.7 *Compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP).*

Nonostante il Comune, nell'atto deliberativo e nella Relazione, si limiti, sostanzialmente, a riproporre la disciplina europea e ad affermare che "*L'intervento del comune non configura un abbattimento di costi ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio* (omissis*) che è ritenuto congruo e non si configura come un aiuto di Stato né quale forma di compensazione*" , l'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte ed, in particolare, sulla scorta dei rilievi sviluppati in punto di insufficiente motivazione sulla sostenibilità finanziaria nonché anche alla luce delle numerose imprecisioni relative ai riferimenti regolamentari e normativi nonché letterali emergenti dal compendio documentale prodotto e trasmesso, il Collegio ritiene di esprimere, ex articolo 5 c.3 TUSP, un parere parzialmente negativo in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale di Miglionico n. 23 del 29 ottobre 2025.

Ciò posto, va comunque ricordato che - ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. - in caso di parere in tutto o in parte negativo, l'Amministrazione pubblica interessata ha la facoltà di procedere egualmente; in tale ipotesi quest'ultima è, tuttavia, tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere di questa Corte e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata esprime parere parzialmente negativo, per le considerazioni esposte in parte motiva, sulla deliberazione consiliare n. 23 del 29 ottobre 2025 del Comune di Miglionico, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco del comune di Miglionico perché ne informi l'Assemblea.

Il Comune di Miglionico è tenuto a pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18.12.2025

La Relatrice	Il Presidente
F.to Dott.ssa Elisabetta Midena	F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2025

Il funzionario preposto ai servizi di supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello